Pubblicato il 17/02/2022

Sent. n. 1065/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2017, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Giampietro Pirozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A3;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis], dal Comune di Giugliano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza di smaltimento del 15 febbraio 2022 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

[omissis] ha impugnato l'ordinanza n. [omissis] con cui il Comune di Giugliano in Campania ha disposto la demolizione di una «tettoia con travi e pilastri in legno, con copertura di perline di legno e tegole poggiante, la parte più bassa di circa 2.20 ml sul muro di confine e la parte più alta, d circa 4.00 ml sul fabbricato adiacente, per una superficie totale di circa 32 mq; la stessa si trova sul lato est del fabbricato».

A fondamento dell'impugnazione sono stati posti i seguenti motivi.

Con il primo motivo, quanto alla natura delle opere, parte ricorrente evidenzia che si sarebbe in presenza di una copertura finalizzata alla protezione degli impianti tecnologici sottostanti che nemmeno potrebbe definirsi propriamente come un volume, trattandosi di un'area aperta.

Con il secondo motivo si lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di demolizione.

Con il terzo motivo si lamenta un profilo di difetto di motivazione, essendo mancata l'indicazione delle norme di PRG violate e essendo erronea l'individuazione della norma violata; al riguardo, le opere in contestazione sarebbero state consentite dal precedente permesso n. 142/08, donde il Comune avrebbe potuto al più contestare la violazione dell'art. 34 del DPR 380 del 2001.

Con quarto motivo si deduce che il Comune non avrebbe potuto disporre la demolizione, trattandosi di una semplice copertura e comunque avrebbe dovuto valutare, in alternativa l'applicazione di misure sanzionatorie di tipo pecuniario ai sensi dell'ar.t 34 del DPR n. 380/2001, implicando la rimozione della tettoia pregiudizio per la parte di edifici regolarmente assentita.

Si costituito in giudizio il Comune di Giugliano.

All'udienza di smaltimento del 15 febbraio 2022, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con riferimento al primo motivo, afferente alla natura pertinenziale della tettoia in contestazione, condivisibile giurisprudenza ha ritenuto che «la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull'assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire» (Consiglio di Stato, sez. VI, 13/04/2021, n. 3005). Nello stessa direzione questo Tribunale ha ritenuto che «non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria la realizzazione di una tettoia, anche qualora sia effettuata in aderenza ad un muro preesistente, ciò in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, essendo necessario a tal fine il permesso di costruire». (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14/04/2021, n. 2395); ed ancora «ai fini dell'esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Pertanto, quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice D.I.A., anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi». (T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 01/10/2021, n. 6146).

Alla luce della citata e condivisibile giurisprudenza deve pertanto ritenersi che per la tettoia in contestazione, opera di non rilevante entità, stabilmente ancorata al suolo e dotata di autonomia funzionale, occorreva il previo rilascio di un permesso di costruire; quanto alla presentazione di una D.I.A. tardiva, come specificato nella memoria depositata da parte ricorrente in vista dell'udienza di discussione, il suo preteso "consolidamento" non è idoneo a fungere da titolo abilitativo in sanatoria, e tanto proprio in ragione della necessità del rilascio di permesso di costruire per la tipologia di opera in contestazione.

Va poi respinto il secondo motivo di impugnazione, atteso che, secondo costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, «l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (ex multis, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 26.8.2016, n. 4097; sez. II, 3.5.2016, n. 2195)».

Non può trovare accoglimento il terzo motivo, dal momento che «l'ordinanza di demolizione di un'opera edilizia, essendo un atto dovuto e rigorosamente vincolato, non comporta l'onere in capo l'Amministrazione Pubblica di particolare motivazione, potendosi ritenersi motivazione adeguata e autosufficiente quella rappresentata dalla compiuta descrizione delle opere abusive, dalla constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e dall'individuazione della norma applicata». T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 03/11/2020, n. 4997);

nel caso di specie, l'ordinanza impugnata contiene tutti gli elementi ritenuti sufficienti dalla citata giurisprudenza, essendo stata compiutamente descritta l'opera contestata e la norma sanzionatoria applicata al caso di specie.

Infine, va respinto anche il quarto motivo, dal momento che secondo consolidata giurisprudenza «le disposizioni dell' art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione» (Consiglio di Stato , sez. VI , 10/05/2021 , n. 3666).

Le spese seguono la soccombenza, con condanna di parte ricorrente al relativo pagamento in favore del Comune di Giugliano nella misura complessiva di €3.000,00(tremila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Giugliano nella misura complessiva di €3.000,00(tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente, Estensore Antonella Lariccia, Primo Referendario Germana Lo Sapio, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO